Codice A1703A

D.D. 16 maggio 2017, n. 433

Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex.Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del d lgs 50/2016, fuori dal Mepa. Determinazione a contrarre.CIG Z2C1E02B6C. Spesa presunta di euro 2.891,10. Impegno sul capitolo di spesa 142574/2017 in favore di Thermo Fisher Scientific SpA.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitario agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni.

Dato atto che la funzionalità dei sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500, in uso presso i Laboratori del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, è venuta meno a causa di un probabile guasto alle due pompe isocratiche inoltre sono state rilevate ad perdite dei sistemi di distribuzione del gas all'interno delle macchine.

Ritenuto di ripristinare, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle analisi fitopatologiche e chimiche, la funzionalità dei sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500, attraverso il recupero funzionale della strumentazione e la riparazione dei guasti presenti sul sistema. La perfetta funzionalità della strumentazione è indispensabile per:

- il corretto svolgimento delle attività analitiche di laboratorio dirette ad individuare eventuali organismi nocivi presenti nelle liste di quarantena diffuse dall'OEPP (Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes) per evitarne la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale;
- il corretto svolgimento delle analisi chimiche su matrici pedologiche e vegetali dirette ad ottemperare quanto previsto dalle misure 10.1.1 e 11 del P.S.R. 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1305/2013.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10.00 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia"

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e dato atto che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipula dei contratti.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 in uso presso il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

Rilevato di non poter utilizzare il mercato elettronico della PA in quanto il servizio che si intende acquisire non è presente sul MePA, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Dato atto che l'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto.

Dato atto che il servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di Due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 presenta una natura tecnica particolare e che pertanto è necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella manutenzione e nella riparazione di apparecchiature analitiche, sostituendo le componenti guaste con dei ricambi originali.

Preso atto che la società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152, quale produttrice e fornitrice di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 in uso presso i laboratori del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, è autorizzata a fornire il servizio di manutenzione straordinaria, di riparazione e di assistenza tecnica al sistema, fornendo le parti di ricambio originali in sostituzione di quelle guaste.

L'Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto di consultare l'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500.

Precisato che:

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto (Allegato A) e nelle Caratteristiche Tecniche del Servizio (Allegato B);
- si approva lo schema di lettera di invito per la presentazione dell'offerta (Allegato C)
- la spesa presunta per l'avvio della trattativa è di euro 2.369,75 IVA esclusa, definita su di una stima delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per servizi analoghi;
- di redigere il DUVRI congiunto qualora fosse riscontrata la presenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs 81/2008 ed integrato dal D.lgs 106 del 2009;
- i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art.
 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, relativi alla fornitura del servizio in oggetto, devono essere indicati nell'offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall'operatore economico;
- l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura del servizio manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo;
- per il servizio in oggetto è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019".

Vista la DGR n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.".

Vista la comunicazione prot. n. 19088/A17000 del 12 maggio 2017 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sulle annualità 2017-2018 e 2019 nei limiti indicati nella nota stessa.

Stabilito di provvedere alla spesa presunta di euro 2.891,10 IVA inclusa per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa n. 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01).

Ritenuto di impegnare la spesa presunta di euro 2.891,10 (di cui euro 521,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 - Programma 01) in favore della società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 - per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

- Cofog: 04.2

- Transanzione Unione Europea: 8

- Ricorrente: 3

- Perimetro sanitario: 3

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva del servizio e l'eventuale rettifica della spesa presunta impegnata con il presente provvedimento al termine della trattativa diretta con l'operatore economico Società Thermo Fisher Scientific SpA.

Stabilito che il corrispettivo per la fornitura del servizio di manutenzione sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni di fornitura stabilite nel Capitolato tecnico e secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, è stato assegnato al servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia IonicaThermo Dionex DX500 il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z2C1E02B6C.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni.

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

Vista la DGR 26-181 del 28/07/2014 "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A" della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

Vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"

vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta) del d.lgs 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della P.A, avente ad oggetto la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia IonicaThermo Dionex DX500 negoziando l'offerta a partire da una spesa presunta di euro 2.369,75 IVA esclusa, definita su di una stima delle offerte economiche pervenute nelle annualità precedenti per servizi analoghi;
- 2. di individuare la società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) P. IVA 07817950152 quale produttrice e fornitrice di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500, in uso presso i laboratori del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, autorizzata a fornire il Servizio di manutenzione straordinaria, di riparazione e di assistenza tecnica al sistema, fornendo le parti di ricambio originali in sostituzione di quelle guaste;

- 2. di invitare la società Thermo Fisher Scientific SpA a presentare la sua migliore offerta per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500;
- 3. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale:
 - Condizioni Generali di Contratto (Allegato A);
 - Caratteristiche tecniche del servizio (Allegato B);
 - Lettera di invito per la presentazione dell'offerta (Allegato C)
- 4. di stabilire che per il presente servizio è individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- 5. di impegnare la spesa presunta di euro 2.891,10 (di cui euro 521,35 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 142574/2017 (Missione 16 Programma 01) in favore della società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) P. IVA 07817950152 per il Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500,

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999

- Cofog: 04.2

- Transanzione Unione Europea: 8

- Ricorrente: 3

- Perimetro sanitario: 3

- 6. di rimandare a successivio provvedimento l'aggiudicazione definitiva del servizio e l'eventuale rettifica della spesa presunta impegnata con il presente provvedimento, al termine della trattativa diretta con l'operatore economico Società Thermo Fisher Scientific SpA;
- 7. di stabilire che il corrispettivo per il servizio di manutenzione sarà liquidato a regolare esecuzione della servizio secondo le condizioni di fornitura stabilite nel Capitolato tecnico e secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto
- 8. l'Amministrazione regionale si riserva di modificare il contratto per la fornitura del servizio manutenzione straordinaria e di riparazione di due sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500 durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 comm. 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, con successivo atto amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – P. IVA 07817950152

Importo: 2.891,10 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino

Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 36 comma 2 letta) del d.lgs 50/2016, fuori dal Mepa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici (In qualità di R.U.P) Dr. Pier Mauro Giachino

Allegato

Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, fuori dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Condizioni Generali di servizio di manutenzione straordinaria e riparazione di due sistemi Thermo - Dionex DX 500

INDICE

ART. 1	OGGETTO E DISCIPLINA APPLICABILE
ART. 2	OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 3	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE CONTRAENTE
ART. 4	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE
ART. 5	VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 6	ASSISTENZA
ART. 7	GARANZIE SULLE PARTI DI RICAMBIO
ART. 8	CORRISPETTIVO
ART. 8Bis	COSTO -CORRISPETTIVO PER LE PARTI DI RICAMBIO
ART. 9	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 10	PENALI
ART. 11	RESPONSABILITÀ
ART. 12	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 13	RECESSO
ART. 14	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 15	RISERVATEZZA
ART. 16	PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI
ART. 17	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 18	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
	ESPRESSE
ART. 19	SUBAPPALTO
ART. 20	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento il seguente allegato:

ALLEGATO "SchedaTecnica del Servizio"

CIG: Z2C1E02B6C

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Tecnica

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni generali di fornitura e dei suoi allegati, dovranno essere trasmesse prima della presentazione della propria offerta esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

recanti l'oggetto " Richiesta chiarimenti per il servizio manutenzione straordinaria e riparazione di due Sistemi di Cromatografia Ionica Thermo Dionex DX500."

- ➤ Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dott. Pier Mauro Giachino (tel. 011.4324900 fax. 011.4323710 e-mail piermauro.giachino@regione.piemonte.it.);
- E' designato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016, il Dott. Pier Mauro Giachino;
- ➤ Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. ra. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733— fax. 011.4323710- e-mail gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
- ➤ Il referente tecnico della presente procedura è la Dott.ssa Laura Petruzzelli (tel 011-432.5556 e -mail laura.petruzzelli@mail.regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi del d.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Articolo 1 Oggetto- Importo Presunto e Disciplina applicabile

- 1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del dlgs 50/2016, fuori dal I Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico-scheda tecnica.
- 2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
- a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico-scheda allegata alla gara in oggetto;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
- 3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all'art. 8 comma 6.
- 4. Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L'importo totale presunto per l'avvio della trattativa per la fornitura del Servizio in oggetto IVA esclusa è pari a Euro 2.369,76.

Articolo 2
Obbligazioni generali del Fornitore contraente

- 1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
- 3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. Il Fornitore contraente si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
- 4. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
- 5. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
- 6. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 7. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- 8. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
- 13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 3 Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente

- 1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.a:
- a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
- 3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.

Articolo 4
Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione

- 1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
- 2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
- 3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
- 4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.
- 5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.
- 6. Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
- 7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.
- 8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 5 Verifica di conformità

- 1. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto(nel caso specifico il tecnico di Laboratorio resposabile) effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016 Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
- 2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
- 3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.
- 4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 6 Assistenza

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale il Fornitore contraente, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM

"Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

- 2. Il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.
- 3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.
- 4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

ARTICOLO 7 Garanzie sulle parti di ricambio

Il Fornitore contraente si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'opera di **180gg e** di **12 mesi** dalla data di installazione, o di tredici mesi dalla consegna, sulle parti di ricambio.

Articolo 8 Corrispettivo

- 1. Il prezzo sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
- 2. Il prezzo comprende, tra l'altro:
- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
- 3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), così come l'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Relativamente all'imposta di bollo e di registro del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e se dovute sono a carico dell'affidatario.

- 4. non sono previste nel prezzo le ulteriori parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell' intervento stesso, le quali verranno conteggiate a consuntivo dal fornitore contraente.
- 5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
- 6. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 8-Bis

Costo -Corrispettivo per le parti di ricambio

Il costo per eventuali parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell' intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo restando che la sostituzione delle stesse dovrà essere autorizzata dal committente, su richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del Fornitore contraente.

Il prezzo comprenderà, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dal Fornitore contraente.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

- 1. Il pagamento del servizo sarà effettuato, entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.
- 2. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
- 4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Contraente della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- 5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.
- 6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla Richiesta Di Offerta a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 Penali

- 1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
- 2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 11 Responsabilità

1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 12 Clausola risolutiva espressa

- 1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica

Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
- g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
- j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.
- 2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

Articolo 13 Recesso

- 1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
- 2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
- 3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
- 4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- 6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 14

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
- 3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 15 Riservatezza

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- 2. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
- 4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
- 5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 16 Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

- 1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- 2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 17 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l'integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-4209 del 21 novembre 2016 (consultabile al sito http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 8.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento;
- la Misura 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui
- 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.
- 3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

- 4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
- 6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all'indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
- 8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C..

Articolo 19 Subappalto

- 1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
- 2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
- 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
- 8. Il Fornitore contraente si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore
- 9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

- 10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l'autorizzazione al subappalto.
- 12. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Per Accettazione il Fornitore Contraente Firmato Digitalmente

del



SCHEDA MANUTENZIONE STRAORDINARIA THERMO DIONEX DX 500

1. OGGETTO

Scopo della presente scheda è la definizione delle operazioni minimali necessarie per il controllo e la manutenzione di due sistemi Dionex DX 500 ed in particolare di 2 pompe isocratiche IP20, 2 conducimetri ED40 ed un autocampionatore AS40 Automated Sampler in dotazione presso il Laboratorio Agrochimico della Regione Piemonte di Torino.

.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO

- Revisione e verifica funzionale dei sistemi cromatografici con metodiche anioni (colonna AS4A) e cationi (colonna CS12A)
- Verifica ed eventuale eliminazione di perdite del sistema di distribuzione del gas all'interno della macchina
- Verifica, regolazione e/o sostituzione di guarnizioni, precolonne, colonne e soppressori
- Risoluzione del problema collegato ad una perdita sul modulo anionico con eventuale sostituzione di parti di ricambio
- Verifica comunicazione tra i moduli cromatografici e il software di gestione dati Peaknet

Torino, 27/03/2017
Il Funzionario Tecnico
Dott.ssa Laura Petruzzelli

II RUP Dr. Pier Mauro Giachino



Spett. le

Data e Protocollo sono riportati nella segnatura xml

Prot n.	/A17.03A	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Classific	cazione: 2.90.50	Via		
Fascico	olo: n/2017A	Сар	Città	(Prov)
		PEC:		
OGGE	ETTO: RICHIESTA D'OFFERTA			
Ser	vizio di			
Proce elettro	vizio didura di acquisizione diretta, ai sensi di nico della P.A	ell'art.36 comma	2 lett.a) d.lgs. 5	0/2016, fuori dal Mercato
CIG	n			
	a presente, si invita l'Operatore Econon		far pervenire la	propria migliore offerta.
1.	Il prezzo proposto per il Servizio, dov a) tutti gli oneri per la sicurezza; c) tutti i servizi connessi, quanto indi dalle Condizioni generali di contratto. d) se previsti i costi di eventuali parti d	icato nel Capitola		generale quanto previsto
2.	Il costo presunto per l'avvio della IVA Esclusa.		e la presente o	fferta è stimato in Euro
3.	Si richiede che la Validità dell'offerta	sia di 180 giorni e	dalla data di pres	sentazione della stessa.
4.	La Stazione Appaltante è la Regione servizi tecnico-scientifici, Via Livorno,			a, Settore Fitosanitario e
5.	Il servizio dovrà essere espletato sub quanto dettagliatamente stabilito nelle Tecniche" che si allegano alla presen	e "Condizioni Ge	nerali di Contratt	
6.	Il pagamento sarà effettuato entro 60 derivanti dalla vigente normativa in m di mora saranno calcolati al tasso leg	ateria di tracciabi		
7.	La Vs. offerta dovrà a "Servizio giorno XX.XX.2017 per e-mail fitosanitario@cert.regione.piemonte.it	•		seguente dicitura ovrà pervenire entro il posta certificata PEC:
8.	L' offerta pervenuta sarà valutata alle prezzo più basso (% di ribasso ris lett. c) del D.lgs 50/2016.	e ore xx.xx del g		

9. L'affidamento della presente fornitura è subordinato alla regolarità contributiva (DURC)

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici 10. Si ricorda che, qualora la Consip attivi, nelle more della procedura avviata dalla Regione per la scelta del contraente, una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto. 11. Alla presente si allegano i seguenti documenti:
 a. Condizioni generali di Contratto che si intendono conosciute ed accettate all' atto della presentazione dell'offerta;
b. Caratteristiche Capitolato Tecnico del Servizio di"
 Modello di Dichiarazione sostitutiva che deve essere restituito compilato e firmato digitalmente
Le dichiarazioni di cui al punto C dovranno essere inviate congiuntamente all' offerta e al file .pdf, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Distinti saluti.
Il Responsabile di Settore Dott. Pier Mauro Giachino (Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del d.lgs 82/2005)

Referente amm.: Sig.ra Galeotti Gabriella 011-432.37.33 Referente tecnico: Dott. Ssa ______ Tel 011-432._____

ALLEGATO C:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Alla Direzione Agricoltura
Settore A1703A – Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico Scientifici

PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

									·	
n	qualità				•					
con s	ede leç									
4l fin	e della	partecipazio	ne alla proced	ura specific	ata in og	getto e, a	tal fine, cor	sapevole	e delle sanzio	ni penali,
nel c	aso di	dichiarazioni	non veritiere	, di formazi	ione o u	so di atti	falsi, richiar	mate dall	l'art. 76 del	DPR 445
8'lleb	.12.200	00,								
					CHIARA					
			bilità, ai sensi d decreto per di						delle sanzion	i previste
Juli C	O G	or medealine	acoroto per ar	omarazioni	mondaoi	11011 001110	portaeriti a v	ciita.		
a) di es	ssere nato a _			(Prov.),il			di essere r	esidente
	a		in via	a			n		CF	
				~			' ' ' '		O .	
									0.	
b) che						;			
b		l'impresa si è		ata			; con	sede leg	jale	
b	in	l'impresa si è	costituita in d	ata	via		; con n	sede leg	ale tel	
b	in ed è	l'impresa si è	costituita in d	ata	via		; con n	sede leg	ale tel ai n.	
b	in ed è R.E.	l'impresa si è iscritta nel re A	e costituita in de	ata e presso la (in dat	via CCIAA di		; con n	sede leg	jale tel ai n. e	
b	in ed è R.E. P.IV	l'impresa si è iscritta nel re A	e costituita in d	atae presso la (in dat _; in forma g	via CCIAA di a iuridica_		; con n	sede leg	gale tel ai n. e ;	
	in ed è R.E. P.IV) spec	l'impresa si è iscritta nel re A cifica attività_	e costituita in de	atae presso la (in dat _; in forma g	via CCIAA di a iuridica_		; oon n	sede leg	gale telai n. e ; ;	
С	in ed è R.E. P.IV) spec) dura	l'impresa si è iscritta nel re A cifica attività_ ita della socie	e costituita in de	ata e presso la (in dat _; in forma g	via CCIAA di :a jiuridica_		; con n	sede leg	jale telai n. e ; ;	
c d	ined è R.E. P.IV) spec) dura) titola	l'impresa si è iscritta nel re A A cifica attività_ ata della socie ari, soci, dire	e costituita in de egistro Imprese età fino al	atain data; in forma g	via CCIAA di :a iuridica_ tori mur	niti di rap	; con n	C.F	raletelai ne;;;	
c d	ined è R.E. P.IV) spec) dura) titola	l'impresa si è iscritta nel re A cifica attività_ ata della socie	e costituita in de egistro Imprese età fino alettori tecnici,	atae presso la (in dat _; in forma g	via CCIAA di :a iuridica_ tori mur	niti di rap	; con n	C.F	raletelai ne;;;	i (non

Settore	Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici	

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) che non sussistono conflitti di interesse ex art.42, D.Lgs n. 50/2016
- h) di possedere idonee capacità logistico strutturali;
- i) di avere disponibilità di competenze professionali adequate all'esecuzione del servizio di cui si tratta;
- j) di esser in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui il concorrente è stabilito,
- k) di osservare, all'interno dell'impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di osservare tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalla presenti prescrizioni. Il soggetto aggiudicatario sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di coloro addetti al servizio oggetto del presente invito;
- m) di non versare nella fattispecie di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 (sanzioni interdittive in capo alle Società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006;
- n) di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui al legge 266/2002 <u>ovvero</u> che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge ma che il periodo di emersione è concluso (depennare il caso che non interessa);
- o) che il titolare o il direttore tecnico (in caso di Impresa individuale), ciascun socio o il direttore tecnico (in caso di Società in nome collettivo), ciascun socio accomandatario o il direttore tecnico (in caso di Società in accomandita semplice), ciascun amministratore munito di poteri di firma e di rappresentanza legale o il direttore tecnico (in caso di Società di capitali, Società cooperativa, Consorzio) attesti di non versare nella causa di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/16 nonché di non versare nella fattispecie di cui all' art. 32 quater c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese, incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione);
- p) che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti con la Pubblica amministrazione;

q)	in quanto d	cooperativa o	consorzio di	cooperative di	essere	regolarmente	iscritta	negli	appositi	registr
	della	Prefettura	di			_schedario	g	genera	le	della
	Cooperazio	ne	;							

- r) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- s) di avere esaminato la lettera di invito, l'eventuale capitolato d'oneri e/o l'eventuale disciplinare di fornitura e di accettarne senza condizione o riserva alcuna tutte le norme, prescrizioni e disposizioni;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto in oggetto e di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le condizioni contrattuali - nessuna esclusa od eccettuata - nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali medesime sulla prestazione del medesimo;
- u) di avere giudicato il servizio realizzabile;

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

- v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio e di quanto previsto dalla lettera d'invito, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione di merito;
- w) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- x) che l'indirizzo di posta certificata ai quali la stazione appaltante potrà inviare ogni comunicazione relativa alla gara in oggetto è:
- y) PEC_____
- z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 30/06/2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati raccolti, saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- aa) di avere giudicato il prezzo offerto remunerativo e di accettare espressamente, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nella lettera invito;
- bb) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente gara è vero e documentabile, .
- N.B. Barrare le caselle di rispettiva competenza.

Allega inoltre alla presente dichiarazione la propria proposta economica relativa all'affidamento di cui all'oggetto.

Luogo e data

FIRMA del legale rappresentante (firmato digitalmente)

La dichiarazione non sottoscritta digitalmente deve essere corredata dal file .pdf del documento di identità (fronte-retro leggibile) del sottoscrittore in corso di validità.